



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 71 DEL 07-10-2024

Oggetto: Allerta meteo 8 ottobre 2024. Sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e nell'asilo nido aventi sede nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

Visto l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede all’art. 3 comma 2 che il Comune “è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e al comma 5 che i Comuni e le Province “sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Visto il Bollettino di Monitoraggio e Previsione (BMP) emesso da Regione Lombardia alle ore 18.18 del 7 ottobre 2024, dal quale emerge la previsione di livelli idrometrici superiori alla soglia di allertamento 3 per il fiume Brembo dalle ore centrali della giornata dell’8 ottobre;

Tenuto che la situazione richiede estrema prudenza a tutela dell’incolumità della popolazione, e ritenuto necessario evitare di sovraccaricare le strade cittadine a tutela della viabilità e della sicurezza

Considerato che la sospensione delle attività didattiche e delle attività sportive potrà contribuire in modo sensibile alla riduzione degli spostamenti e del traffico veicolare,



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

migliorando la situazione viabilistica e agevolando le attività volte a fronteggiare l'emergenza;

Accertato che l'allerta riguarda le ore centrali della giornata di martedì 8 ottobre 2024;

Ritenuto di dover intervenire a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica con un provvedimento contingibile e urgente a fronteggiare un pericolo imminente e imprevisto;

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n.n. 50, 54 del Dlg. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per il giorno 8 ottobre 2024 la sospensione dell'attività didattica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio, e nell'asilo nido aventi sede nel territorio comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa all'Istituto Comprensivo, alla Parrocchia, alla Cooperativa in Cammino, alle ditte esercenti il trasporto pubblico, alla Prefettura, ai Carabinieri, alla Polizia Locale e che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

RACCOMANDA

ALL'INTERA POPOLAZIONE DI LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DURANTE L'EMERGENZA METEOROLOGICA E IDROLOGICA-IDRAULICA

INFORMA

che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Li, 07-10-2024

IL SINDACO
Galizzi Fausto
Firmato digitalmente